

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1044-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOFFA)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro delle Finanze**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il protocollo che siamo chiamati a ratificare è diretta conseguenza degli accordi che furono firmati nell'aprile 1976 fra le Comunità europee e i paesi del Maghreb, in particolare la Repubblica di Algeria. L'adesione alle Comunità di Spagna e Portogallo ha reso necessario un adeguamento di quegli accordi alla nuova estensione presa dalle Comunità europee: di qui, la firma il 25 giugno 1987 di questo protocollo che concerne più specificamente i rapporti fra la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Con tale protocollo, peraltro sottoscritto da tutti i dodici paesi della Comunità, Spagna e Portogallo aderiscono all'accordo del 1976 (articolo 1).

L'articolo 2 riguarda l'adeguamento dell'accordo alla nuova estensione così raggiunta. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono modalità e tempi del disarmo delle tariffe doganali sui prodotti previsti dall'accordo in provenienza dall'Algeria, rispettivamente da parte del Regno di Spagna (articolo 3) e della Repubblica portoghese (articolo 4). L'articolo 5 prevede misure

analoghe per lo smantellamento di determinate tasse applicate dal Portogallo sugli scambi con l'Algeria. L'articolo 6 dispone infine che all'Algeria vada riservato lo stesso trattamento applicato ai paesi membri della Comunità per la sospensione parziale o totale dei dazi o tasse previsti nei precedenti articoli.

Il protocollo non prevede nuovi impegni per il nostro paese che ne è firmatario in quanto membro della Comunità e che era già vincolato dall'accordo firmato nel 1976.

La ratifica va raccomandata perchè parte, sia pure circoscritta, di uno sforzo indispensabile per aprire la Comunità europea, oggi allargata a dodici paesi, alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a noi più vicini sull'altra sponda del Mediterraneo, nel territorio maghrebino. Comunque li si voglia giudicare o analizzare, anche i recenti tragici disordini che si sono verificati in Algeria e le conseguenti innovazioni istituzionali che essi hanno stimolato, sono un campanello di allarme che richiamano l'Italia, come tutti i paesi europei, a questo doveroso impegno.

BOFFA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

5 ottobre 1988

Il disegno di legge concernente l'adeguamento della normativa relativa all'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non presenta problemi di compatibilità con la normativa comunitaria.

Pertanto la Giunta per gli affari delle Comunità europee esprime su di esso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.